

COMUNE DI SCANDICCI

PROVINCIA DI FIRENZE

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI ACCERTAMENTI E ISPEZIONI IN MATERIA
DI CONTENIMENTO DEI CONSUMI DI ENERGIA NELL'ESERCIZIO E MANUTENZIONE
DEGLI IMPIANTI TERMICI**

[L. 10/1991 - DPR 412/1993 - DPR 551/99 - D.LGS 192/05 - D.LGS 311/06]

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.86 del 30.10.2007

INDICE

Titolo I - Principi

Art. 1: Oggetto

Titolo II - Contenuto del servizio

Art.2: Oggetto delle ispezioni

Art.3: Periodicità ispezioni

Art.4: Assistenza agli utenti

Art.5: Nuovi impianti

Art.6: Terzi responsabili

Art.7: Relazione biennale

Art.8: Catasto degli impianti

Art.9: Incentivazione formazione

Titolo III - Modalità di effettuazione del servizio

Art.10: Autocertificazione

Art.11: Comunicazione all'utente dell'attività di ispezione

Art.12: Visite a domicilio dell'utente

Titolo IV - Affidamento del servizio

Art.13: Affidamento

Art.14: Controllo del Comune

Titolo V - Spese per il servizio

Art.15: Oneri a carico degli utenti

Art.16: Ritardato od omesso pagamento

Art.17: Adeguamento prezzi

Titolo VI - Normativa finale e transitoria

Art.18: Norma transitoria

Art.19: Norma finale

Art.20: Entrata in vigore

Allegato 1) "Scheda Tecnica"

Titolo I
Principi

Art. 1: Oggetto

Il presente regolamento, emanato per dare attuazione all'art. 31, comma 3 della Legge n. 10 del 09.01.1991 (di seguito indicata come L. 10/91) e all'art. 9 comma 2 del Decreto Legislativo n. 192 del 19.08.2005 (di seguito indicato come D.Lgs 192/05) nella versione corretta e integrata dal Decreto Legislativo n. 311 del 29.12.2006, disciplina le ispezioni necessarie che il Comune deve effettuare per accertare l'effettivo stato di manutenzione e di esercizio dell'impianto termico nonché per verificare l'osservanza delle norme relative al rendimento di combustione, ai fini del risparmio energetico.

L'esecuzione di detti adempimenti comporta l'effettuazione di un sopralluogo presso i singoli impianti, con conseguente indagine finalizzata al rispetto delle norme contenute nel D.Lgs 192/05, emanato per recepire la Direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia, secondo quanto prescritto dalla Legge 23.08.2004 n. 239

Titolo II
Contenuto del servizio

Art. 2: Oggetto delle ispezioni

Le ispezioni sono finalizzate a ridurre il consumo di energia e i livelli di emissioni inquinanti, al rispetto di quanto prescritto all'articolo 7 del D.Lgs 192/05, a correggere le situazioni non conformi alle prescrizioni del D.Lgs citato e a monitorare l'efficacia delle politiche pubbliche.

Gli accertamenti che il verificatore è tenuto ad effettuare sono specificati dalla scheda tecnica del presente Regolamento allegata con il numero 1), ed effettuati secondo le norme UNI-CIG ad esse applicabili.

Art. 3: Periodicità ispezioni

Le ispezioni interessano tutti gli impianti termici, individuati ai sensi del punto 14 dell'Allegato A al D.Lgs 192/05, installati sul territorio di Scandicci, con esclusione degli impianti inseriti in cicli di processo, purché sia prevalente tale tipo di utilizzo.

L'accertamento sarà svolto:

- a) ogni due anni a campione, sul 20% (10%/anno) degli impianti esistenti sul territorio e per i quali sia stata trasmessa la documentazione secondo quanto previsto al successivo art. 10. Le predette ispezioni a campione saranno effettuate dando priorità agli impianti più vecchi o per i quali si abbia, comunque, una indicazione di maggiore criticità ed avendo cura di predisporre il campione in modo da evitare distorsioni di mercato;
- b) ogni due anni, quando risulti omesso l'invio della documentazione di cui alla lett. a) ovvero quando questa evidenzi situazioni non conformi alle norme vigenti.

Art. 4: Assistenza agli utenti

Al fine di assicurare la tutela dei consumatori, deve essere garantita l'informazione, la sensibilizzazione e l'assistenza agli utenti.

L'utente dovrà essere informato degli obblighi previsti dalla legge a carico del proprietario ovvero del responsabile dell'impianto e della modalità stabilita per autocertificare la conformità dell'impianto così come previsto dal provvedimento di cui all'art. 3 lett. a).

Art. 5: Nuovi impianti

Nel caso di impianti termici o centrali di nuova installazione o sottoposti a ristrutturazione, e per impianti termici individuali, anche in caso di sostituzione dei generatori di calore, la compilazione iniziale del libretto d'impianto deve essere effettuata all'atto della prima messa in servizio, previo rilevamento dei parametri di combustione, dalla ditta installatrice che, avendo completato i lavori di realizzazione dell'impianto termico, è in grado di verificarne la sicurezza e funzionalità nel suo complesso ed è tenuta a rilasciare la dichiarazione di conformità di cui alla Legge numero 46 del 05.03.1990, articolo 9.

Copia della scheda identificativa dell'impianto contenuta nel libretto, firmata dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione, dovrà essere inviata entro trenta giorni dalla data della stessa al Comune ai fini dell'aggiornamento del catasto degli impianti di cui all'articolo 8 del presente Regolamento.

Gli impianti di nuova installazione, ristrutturati e nel caso di sostituzione di generatori di calore, non sono soggetti, nel corso del biennio di riferimento, ad ispezione secondo quanto citato all'articolo 3 lettera b) del presente Regolamento purché sia stata presentata o trasmessa, entro trenta giorni dalla data di installazione, la scheda identificativa dell'impianto di cui sopra corredata dal rapporto di controllo tecnico attestante la prova di combustione all'attivazione dell'impianto.

Le schede identificative dell'impianto da adottare devono essere conformi a quelle allegate ai libretti di impianto e di centrale di cui al Decreto Ministeriale 17 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2003.

Art. 6: Terzi responsabili

Il terzo eventualmente nominato responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico è tenuto a comunicare entro trenta giorni la propria nomina al Comune. Al medesimo Ente il terzo responsabile comunica immediatamente eventuali revoche o dimissioni dall'incarico, nonché eventuali variazioni sia di consistenza che di titolarità dell'impianto. Le comunicazioni di cui sopra devono avvenire mediante l'utilizzo dello schema riportato nelle appendici dei libretti d'impianto e di centrale di cui al già citato Decreto Ministeriale 17 marzo 2003.

Art. 7: Relazione biennale

Entro sessanta giorni dal termine della campagna biennale di ispezioni (fissata per il 30 giugno 2009), il Comune deve inviare alla Regione Toscana una relazione sulle caratteristiche e sullo stato di efficienza e manutenzione degli impianti termici installati nel territorio di propria competenza, con particolare riferimento alle risultanze delle ispezioni effettuate nell'ultimo biennio. La relazione dovrà essere aggiornata con frequenza biennale.

Art. 8: Catasto degli impianti

Deve essere costituito, presso il Comune, il catasto degli impianti attestante l'ubicazione e la titolarità degli stessi nel territorio comunale.

A questo proposito si stabilisce, secondo quanto disciplinato dall'articolo 9 comma 3 del Decreto Legislativo 19.08.2005, n. 192, l'obbligo per i soggetti di cui all'articolo 7 comma 1 di tale decreto, di comunicare al Comune le principali caratteristiche del proprio impianto e le successive modifiche significative (secondo le modalità indicate dall'articolo 5 del presente Regolamento) e per i soggetti di cui all'articolo 17 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1999, n. 551, di comunicare le informazioni relative all'ubicazione e alla titolarità degli impianti riforniti negli ultimi dodici mesi.

Il Comune potrà affidare la predisposizione e la gestione del catasto ad organismi esterni.

Art. 9: Incentivazione formazione

Il Comune individua, di concerto con le associazioni imprenditoriali interessate, le forme di promozione della formazione e le modalità adeguate a garantire la professionalità dei manutentori e degli installatori degli impianti oggetto del presente Regolamento.

Titolo III

Modalità di effettuazione del servizio

Art. 10: Autocertificazione

Tutti gli utenti devono essere informati sulle modalità di ispezione degli impianti termici con apposita campagna informativa che riassume termini e modalità della autocertificazione ed elenchi gli oneri a carico degli utenti stessi.

Entro il 31 luglio 2008 e successivamente con cadenza biennale, i responsabili di impianto o i manutentori da essi incaricati, sono tenuti a trasmettere l'apposito rapporto di controllo e avvenuta manutenzione redatto in conformità al modello di cui agli allegati G ed F al D.Lgs 192/05, rilasciato in copia all'utente entro il periodo 01/07/2007 – 30/06/2008.

Suddetto rapporto dovrà essere presentato entro il termine di 30 giorni dalla data di avvenuta manutenzione.

Art. 11: Comunicazione all'utente dell'attività di ispezione

All'utente deve essere inviata una lettera in cui si spiegano le ragioni e le modalità del servizio, comunicando il giorno e l'ora di effettuazione della visita, nonché la persona ed il recapito a cui rivolgersi per eventuali chiarimenti o modifiche di programma. Dovrà essere indicato anche il relativo onere a carico dell'utente.

Nel caso in cui l'utente risultasse assente la prima volta, dovrà essere comunicato allo stesso un secondo appuntamento per la visita a domicilio, mediante rilascio di apposito avviso.

La mancata ispezione da parte del tecnico incaricato per reiterata assenza o rifiuto del responsabile dell'impianto termico, sarà comunque ritenuta violazione delle norme di cui all'articolo 31 comma 1 della L. 10/91 e al comma 1 dell'articolo 7 del D.Lgs 192/05 in base alle quali il proprietario o il conduttore dell'unità immobiliare, l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, potrà essere soggetto alle sanzioni previste dall'art. 15 comma 5 del D.Lgs 192/05, fatte salve altre misure previste dalla legislazione vigente e applicabili alle fattispecie citate.

Art. 12: Visite a domicilio dell'utente

Il tecnico incaricato deve accertare l'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione degli edifici attraverso l'esame dell'impianto, l'esecuzione delle prove e la compilazione dei documenti di ispezione, i quali dovranno essere firmati sia dall'operatore stesso sia dall'utente, che ne riceverà copia. In caso di mancata sottoscrizione del documento da parte dell'utente, si dovrà provvedere all'invio del documento mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Al momento della visita a domicilio, l'operatore dovrà presentarsi con abbigliamento adeguato alle esigenze del servizio e munito di apposita tessera di riconoscimento da esibire prima dell'effettuazione del controllo.

L'ispezione non potrà essere effettuata nel caso in cui il tecnico incaricato rilevi situazioni irregolari che lo potrebbero esporre a rischi personali.

Qualora, in sede di ispezione dello stato di manutenzione ed esercizio degli impianti termici, si constati il mancato rispetto delle relative disposizioni di legge, desumibile dai risultati delle ispezioni riportati nel rapporto di prova, si devono contestare le irregolarità rilevate al responsabile d'impianto. Il Comune può diffidare il responsabile d'impianto ad effettuare, entro un termine perentorio, gli interventi necessari ad eliminare le irregolarità riscontrate e notificategli. Ad intervento eseguito il responsabile d'impianto dovrà inviare al Comune apposita raccomandata A/R corredata da idonea documentazione comprovante l'avvenuta messa a norma dell'impianto. Il mancato adempimento delle prescrizioni entro il termine assegnato comporta l'avvio della procedura sanzionatoria citata all'articolo 15 comma 5 del D.Lgs. 192/05. L'operatore non dovrà al contempo eseguire alcun lavoro sull'impianto dell'utente e in nessun caso dovrà indicare un nominativo di installatore se non in maniera collettiva. In caso di rilievo di anomalie, l'operatore dovrà invitare l'utente a rivolgersi al manutentore dell'impianto od all'installatore di sua fiducia. Dovranno essere rigorosamente evitati apprezzamenti di ogni genere su installatori, manutentori, case costruttrici, aziende e su tutto quanto possa essere pregiudiziale alla serietà dei rapporti con l'utente, tenuto conto di quanto stabilito all'art 9.

Qualora invece le difformità riscontrate siano tali da far supporre un rischio immediato, nel rapporto rilasciato all'utente dovrà essere indicato il divieto assoluto di utilizzo dell'impianto; il tecnico deve

darne immediata comunicazione al Comune per l'adozione dei provvedimenti che l'Ente locale riterrà opportuno adottare.

Titolo IV
Affidamento del servizio

Art. 13: Affidamento

Il servizio, così come descritto ai titoli precedenti, potrà essere affidato ad organismo esterno al Comune, secondo quanto indicato dall'art. 9 comma 2 del D.Lgs 192/05, che abbia i requisiti necessari indicati dal punto 13 dell'Allegato L al D.Lgs 192/05.

L'affidamento del servizio è regolato da apposita convenzione, da stipulare con il soggetto gestore, che assicuri il pieno rispetto delle condizioni stabilite nel presente Regolamento.

Il servizio sarà svolto dal gestore con organizzazione di mezzi e personale proprio o opportunamente incaricato.

Art. 14: Controllo del Comune

Il gestore al quale verrà affidato il servizio dovrà fornire trimestralmente al Comune i risultati delle verifiche effettuate.

Il gestore dovrà, altresì, comunicare i nominativi degli utenti assenti o che rifiutano la visita, di cui al precedente art. 11 comma 3.

Il Comune, nell'atto convenzionale di cui all'art. 13 comma 2, dovrà riservarsi la facoltà di controllare, in qualsiasi momento, lo svolgimento delle visite e la modalità di esecuzione delle stesse.

La convenzione con il gestore dovrà prevedere, al fine di valutare il grado di soddisfacimento dell'utenza, a carico dello stesso, campionature presso l'utenza tese ad accertare il grado di gentilezza, correttezza, professionalità dei propri operatori. I risultati di tali rilevazioni dovranno essere messi a disposizione del Comune.

Titolo V
Spese per il servizio

Art. 15: Oneri a carico degli utenti

L'onere per il servizio di verifica degli impianti termici nel territorio comunale è posto dalla L. 10/1991, art. 31 co. 3 e dal D.Lgs 192/05, art. 9 co. 2 a carico degli utenti.

Gli importi per il servizio, al netto degli oneri fiscali e riferiti a ciascun biennio di verifiche, sono così stabiliti:

a) per ogni singolo generatore di calore per il quale sia stata trasmessa la dichiarazione di cui all'articolo 10 del presente Regolamento saranno addebitati:

impianti con potenza inferiore a 35 kW: € 18,00

impianti con potenza compresa tra 35 e 116 kW: € 30,00

impianti con potenza compresa tra 117 e 350 kW: €37,00

impianti con potenza superiore a 350 kW: € 44,00

b) per le verifiche biennali di cui all'articolo 3 lettera b) del presente Regolamento saranno addebitate:

impianti con potenza inferiore a 35 kW: € 53,00

impianti con potenza compresa tra 35 e 116 kW: € 94,00

impianti con potenza compresa tra 117 e 350 kW: €129,00

impianti con potenza superiore a 350 kW: € 164,00

Qualora in una centrale termica vi fossero più generatori di calore, verranno addebitati € 29,00 per ogni generatore in più rispetto a quello di potenzialità maggiore.

Gli impianti termici con generatori di calore modulari o disposti in batteria sono da considerarsi, ai fini della determinazione delle tariffe, come un unico impianto di potenzialità pari alla somma dei singoli moduli o generatori.

Le modalità di pagamento da parte degli utenti saranno individuate nell'apposita convenzione con il soggetto a cui verrà affidato il servizio di controllo (articolo 13 co. 2 del presente Regolamento).

Art. 16: Ritardato od omesso pagamento

In caso di ritardato pagamento saranno attivate le procedure per il recupero del credito le cui modalità saranno definite nella convenzione di incarico.

Nel caso di morosità, saranno attivate le usuali procedure per il recupero del credito, con spese a carico dell'utente.

Art. 17 Adeguamento prezzi

Gli oneri di cui all'art. 15 potranno essere rivisti in funzione del tasso di incremento ISTAT relativo al costo della vita.

Gli eventuali aumenti saranno determinati con atto della Giunta Comunale.

Titolo VI
Normativa finale e transitoria

Art. 18: Norma transitoria

Qualora la Regione Toscana, avvalendosi della clausola di cedevolezza di cui all'art. 17 del D.Lgs 192/05, emani una propria normativa di attuazione della Direttiva 2002/91/CE, oppure siano emanati gli appositi D.P.R. di attuazione al D.Lgs 192/05 di cui all'articolo 4 comma 1, la Giunta Comunale è autorizzata ad apportare le conseguenti modifiche a questo Regolamento con proprio provvedimento.

Art. 19: Norma finale

Sono abrogate le norme dei Regolamenti comunali e degli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente Regolamento.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni della L. 09.01.1991 n. 10, del D.P.R. 26.08.1993 n. 412 del D.P.R. 21.12.1999.n. 551, del D.Lgs 19.08.2005 n. 192, del D.Lgs 29.12.2006 n. 311 e loro successive eventuali modifiche ed integrazioni.

Art. 20: Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore nelle forme previste dallo Statuto.

ALLEGATO 1

SCHEMA TECNICA

Descrizione dei controlli da effettuarsi sugli impianti termici:

- **Controllo Documentazione**
- **Potenza termica al focolare e potenza termica utile**
- **Temperatura fumi**
- **Temperatura aria comburente in uscita**
- **Temperatura acqua in uscita**
- **CO₂ %**
- **O₂ %**
- **CO corretto p.p.m.**
- **Bacharach (per combustibili liquidi)**
- **Indice d'aria**
- **Perdita di calore sensibile %**
- **Rendimento di combustione %**
- **Portata combustibile m³/h**
- **Verifica dei dispositivi di regolamentazione-controllo**
- **Verifica areazione locali**
- **Controllo visivo stato conservazione e percorso canale da fumo**
- **Tiraggio per apparecchi di tipo B Pa**